

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI BACINI DI PISA NORD MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLETTORE ED IMPIANTO IDROVORO.

<p><u>Norma vigente</u></p> <p>Articolo 1.1.1.7. - Zona di salvaguardia idraulica</p>	<p><u>Norma variata</u></p> <p>Articolo 1.1.1.7. - Zona di salvaguardia idraulica</p>
<p>1. La zona di salvaguardia idraulica è suscettibile di essere interessata da interventi strutturali (aree d'espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, e simili) volti a perseguire la laminazione delle piene, la messa in sicurezza degli insediamenti soggetti ad inondazione e la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni in essi residenti. Relativamente alla zona di salvaguardia idraulica trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, fino alla data di approvazione delle varianti di adeguamento del presente strumento di pianificazione urbanistica alle definitive determinazioni in merito ai predetti interventi strutturali discendenti dal piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno.</p> <p>2. Nella zona di salvaguardia idraulica sono ammissibili le seguenti trasformazioni, fisiche e funzionali:</p> <p>a) le trasformazioni funzionali all'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e l'attività di pascolo;</p> <p>b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione,</p>	<p>1. La zona di salvaguardia idraulica è suscettibile di essere interessata da interventi strutturali (aree d'espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, <i>idrovore</i> e simili) volti a perseguire la laminazione delle piene, la messa in sicurezza degli insediamenti soggetti ad inondazione e la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni in essi residenti. Relativamente alla zona di salvaguardia idraulica trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, fino alla data di approvazione delle varianti di adeguamento del presente strumento di pianificazione urbanistica alle definitive determinazioni in merito ai predetti interventi strutturali discendenti dal piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno, <u>ovvero fino all'approvazione dei progetti delle opere, che potranno determinare anche modifiche delle perimetrazioni indicate nel Regolamento Urbanistico.</u></p> <p>2. Nella zona di salvaguardia idraulica, <u>fino alla data di approvazione delle varianti di adeguamento del presente strumento di pianificazione urbanistica alle definitive determinazioni in merito ai predetti interventi strutturali discendenti dal piano di bacino relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno, ovvero fino all'approvazione dei progetti delle opere, che potranno determinare anche modifiche delle perimetrazioni indicate nel Regolamento Urbanistico,</u> sono ammissibili le seguenti trasformazioni, fisiche e funzionali:</p> <p>a) le trasformazioni funzionali all'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie quali le attività selvicolturali e l'attività di pascolo;</p> <p>b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea, previa cessazione,</p>

temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli;

c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;

d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;

e) la manutenzione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, e simili;

f) la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di regolazione idraulica, e simili;

g) la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente:
- come muretti a secco, di altezza non superiore a metri 1,50, ove preesistano,
- come muretti in pietra faccia a vista, a secco ovvero con leganti non visibili all'esterno, di altezza non superiore a metri 1,50, ove sussistano tracce della loro preesistenza, ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici, o di coltivi di pregio;

- come reticolati radi di pali di legno, ovvero come siepi di essenze arbustive, ovvero come reti metalliche, di altezza non superiore a metri 1,50, mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, soltanto a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti od edificabili;

- come siepi di essenze arbustive, ovvero come reti metalliche, di altezza non superiore a metri 1,50, mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, soltanto a perimetrazione di coltivi di pregio;

- come sistemi di fili metallici elettrificati sorretti da pali di legno, solamente a protezione delle aree adibibili a pascolo;

h) l'installazione ed il mantenimento dei cartelli, di competenza delle pubbliche autorità, recanti le indicazioni toponomastiche e/o segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di

temporanea o definitiva, della coltivazione di determinati terreni, per finalità di tutela ambientale o naturalistica, ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio, ovvero di attenuazione dell'intensità di sfruttamento colturale dei suoli;

c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;

d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;

e) la manutenzione di reti tecnologiche, quali gli acquedotti, le fognature, i sistemi per il trasporto dell'energia e delle telecomunicazioni, e simili;

f) la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di regolazione idraulica, e simili;

g) la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente:
- come muretti a secco, di altezza non superiore a metri 1,50, ove preesistano,
- come muretti in pietra faccia a vista, a secco ovvero con leganti non visibili all'esterno, di altezza non superiore a metri 1,50, ove sussistano tracce della loro preesistenza, ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici, o di coltivi di pregio;

- come reticolati radi di pali di legno, ovvero come siepi di essenze arbustive, ovvero come reti metalliche, di altezza non superiore a metri 1,50, mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, soltanto a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti od edificabili;

- come siepi di essenze arbustive, ovvero come reti metalliche, di altezza non superiore a metri 1,50, mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, soltanto a perimetrazione di coltivi di pregio;

- come sistemi di fili metallici elettrificati sorretti da pali di legno, solamente a protezione delle aree adibibili a pascolo;

h) l'installazione ed il mantenimento dei cartelli, di competenza delle pubbliche autorità, recanti le indicazioni toponomastiche e/o segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di

tutela della flora e della fauna, e simili, essendo preclusi la posa in opera ed il mantenimento di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, eccezione fatta per i cartelli recanti l'indicazione della struttura aziendale agricola, o di ristoro, o di servizio, raggiungibile mediante lo specifico tratto viario.

i) le trasformazioni fisiche le trasformazioni fisiche rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;

l) l'installazione di manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 4 dell'Appendice 2.

2. Degli spazi scoperti ricadenti nella **zona di salvaguardia idraulica** sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

- **caccia**, nei limiti delle relative specifiche disposizioni;
- **attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio**;
- **ordinaria coltivazione del suolo**;
- **attività selvicolturali**;
- **attività di pascolo**;
- **mobilità pedonale**:
 - percorsi pedonali;
 - percorsi ciclabili;
- **mobilità equestre**;
- **mobilità meccanizzata**, limitata a:
 - percorsi carrabili;
 - spazi di sosta.

3. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nella **zona di salvaguardia idraulica** sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

- **abitazioni rurali**;
- **zootecnia**, limitata a:
 - **zootecnia di carattere familiare**;
 - **zootecnia di carattere aziendale od interaziendale**;
- **attività connesse con l'agricoltura e/o l'acquacoltura**, limitate a:
 - **attività connesse con l'agricoltura e/o l'acquacoltura aziendali od interaziendali**.
- **attività ricettive**, limitate a:
 - **agriturismo**;
 - **attrezzature tecnologiche**.

4. Degli edifici, esistenti nella **zona di salvaguardia idraulica**, aventi legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995,

tutela della flora e della fauna, e simili, essendo preclusi la posa in opera ed il mantenimento di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, eccezione fatta per i cartelli recanti l'indicazione della struttura aziendale agricola, o di ristoro, o di servizio, raggiungibile mediante lo specifico tratto viario.

i) le trasformazioni fisiche le trasformazioni fisiche rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;

l) l'installazione di manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 4 dell'Appendice 2.

2. Degli spazi scoperti ricadenti nella **zona di salvaguardia idraulica** sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

- **caccia**, nei limiti delle relative specifiche disposizioni;
- **attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio**;
- **ordinaria coltivazione del suolo**;
- **attività selvicolturali**;
- **attività di pascolo**;
- **mobilità pedonale**:
 - percorsi pedonali;
 - percorsi ciclabili;
- **mobilità equestre**;
- **mobilità meccanizzata**, limitata a:
 - percorsi carrabili;
 - spazi di sosta;
- realizzazione degli interventi e delle opere di sistemazione idraulica progettati dagli enti ed organi competenti.

3. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nella **zona di salvaguardia idraulica** sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

- **abitazioni rurali**;
- **zootecnia**, limitata a:
 - **zootecnia di carattere familiare**;
 - **zootecnia di carattere aziendale od interaziendale**;
- **attività connesse con l'agricoltura e/o l'acquacoltura**, limitate a:
 - **attività connesse con l'agricoltura e/o l'acquacoltura aziendali od interaziendali**.
- **attività ricettive**, limitate a:
 - **agriturismo**;
 - **attrezzature tecnologiche**.

4. Degli edifici, esistenti nella **zona di salvaguardia idraulica**, aventi legittimamente in atto, alla data di entrata in

<p>n.64, un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili, nei limiti delle specifiche superfici edilizie totali impegnate alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica, le utilizzazioni in atto alla medesima predetta data.</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4, le utilizzazioni compatibili degli spazi scoperti pertinenziali agli edifici, esistenti nella zona di salvaguardia idraulica, diverse da quelle di cui al comma 2, sono esclusivamente quelle in atto alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica, nei limiti delle specifiche superfici impegnate alla medesima predetta data, ed inoltre le seguenti utilizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orticoltura; - giardinaggio: - giardini di pertinenza di unità edilizie; - mobilità pedonale, relativa ai percorsi di distribuzione interna ai lotti ed ai pertinenti spazi di sosta; - mobilità meccanizzata, relativa ai percorsi di distribuzione interna ai lotti ed ai pertinenti spazi di sosta. 	<p>vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n.64, un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili, nei limiti delle specifiche superfici edilizie totali impegnate alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica, le utilizzazioni in atto alla medesima predetta data.</p> <p><u><i>Sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti dalle specifiche norme relative agli ambiti indicati nella cartografia del Regolamento Urbanistico, a condizione che non comportino incremento delle superficie edilizia, né della superficie coperta.</i></u></p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4, le utilizzazioni compatibili degli spazi scoperti pertinenziali agli edifici, esistenti nella zona di salvaguardia idraulica, diverse da quelle di cui al comma 2, sono esclusivamente quelle in atto alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica, nei limiti delle specifiche superfici impegnate alla medesima predetta data, ed inoltre le seguenti utilizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orticoltura; - giardinaggio: - giardini di pertinenza di unità edilizie; - mobilità pedonale, relativa ai percorsi di distribuzione interna ai lotti ed ai pertinenti spazi di sosta; - mobilità meccanizzata, relativa ai percorsi di distribuzione interna ai lotti ed ai pertinenti spazi di sosta.
---	--